



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2135/2013, presentata da Alda La Rosa, cittadina italiana, sul danno ambientale che sarebbe causato dalla costruzione dell'autostrada Broni-Stroppiana in Lombardia (Italia)

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta contro la costruzione dell'autostrada Broni-Stroppiana nell'area della Lomellina Pavese. Indica, in particolare, che la sezione tra Castello d'Agogna e Stroppiana passerebbe attraverso la zona di protezione speciale delle Risaie della Lomellina. Le Risaie della Lomellina, che includono sorgenti naturali, sono una delle aree paludose più grandi della Lombardia e sono considerate particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico, in particolare a causa del fatto che ospitano una delle più significative popolazioni di uccelli locali e migratori in Italia e in Europa nel suo insieme.

La costruzione della tratta autostradale tra Castello d'Agogna e Stroppiana pregiudicherebbe questo ecosistema e violerebbe la direttiva 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

Osservazioni della Commissione

La petizione non fornisce informazioni e dettagli adeguati in merito alla questione e non

indica quali disposizioni specifiche della legislazione ambientale dell'UE non siano state rispettate e per quali motivi. Gli allegati tecnici menzionati nel testo della petizione non sono stati trasmessi alla Commissione europea.

Dalle informazioni disponibili sul sito web delle autorità ambientali nazionali sembra che il progetto sia ancora in fase di valutazione¹ e che siano state richieste integrazioni specifiche.

L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CE² del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) definisce la procedura che le autorità nazionali devono seguire prima di autorizzare piani o progetti che possono avere un impatto significativo su un sito Natura 2000 (sito di importanza comunitaria o zona di protezione speciale). La responsabilità di valutare se un progetto possa avere un impatto significativo sulle specie e sugli habitat per i quali il sito è stato designato spetta alle autorità nazionali che, in caso affermativo, sono tenute a seguire la procedura indicata dalla direttiva prima di procedere all'autorizzazione del progetto.

Conclusione

Sulla base delle informazioni contenute nella presente petizione, la Commissione europea, in questa fase, non è in grado di rilevare alcuna violazione della legislazione ambientale dell'UE da parte delle autorità italiane.

¹ <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/542>.

² GU L 206 of 22.07.1992.